



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FAMIGLIA E
ISTITUTI
AFFINI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - R.G.N. 7135/2011
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - Cron. 6349
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Ud. 25/01/2012
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7135-2011 proposto da:

P [] A [] [] C [] M []

[] , elettivamente domiciliate

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dagli avvocati GUERCI LUCIANA, GORGONI

MICHELANGELO, giuste deleghe a margine della prima e

della seconda pagina del ricorso;

- ricorrenti -

contro

AVV. M [] M [] nella sua qualità di curatore

speciale del minore M [] K [] , elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI TORRE MORENA 54/A, presso

lo studio dell'avvocato PERULLI ANNA MARIA,

rappresentato e difeso dall'avvocato SCHIPA ALDO,

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 160/00 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

2012
507

giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

TUTORE LEGALE DEL MINORE in persona dell'avv. DE
ANGELIS FRANCESCA,
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI LECCE;


- *intimati* -

avverso la sentenza n. 2/2011 della CORTE D'APPELLO di
LECCE DELL'11.1.2011, depositata il 31/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. RENATO BERNABAI;

udito per il controricorrente l'Avv. Monica Battaglia
(per delega avv.ti Aldo Schipa e Massimo Manganaro)
che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si riporta alla relazione
scritta.



RITENUTO IN FATTO

- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

[M] [C] e [A] [P] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 31 gennaio 2011 della Corte d'appello di Lecce-sezione per i minorenni, reiettiva dell'impugnazione da esse proposta, disgiuntamente, nella rispettiva qualità di madre e nonna materna del minore [K] [M], contro la decisione del tribunale per i minorenni di Lecce che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di quest'ultimo.

Deducono la violazione degli articoli 8, quarto comma, 10 e 13 legge 184/1983 per omessa ricerca della residenza del padre del minore ai fini della notifica, nonché della nomina a quest'ultimo, se irreperibile, di un difensore d'ufficio e il mancato invito a nominare un difensore in occasione dell'apertura del procedimento; nonché la violazione delle medesime norme nell'accertamento della situazione di abbandono e nell'affermazione che la madre era incapace di fornire un'educazione adeguata, non essendo stata in grado di evitare maltrattamenti al minore ad opera del convivente.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, manifestamente infondato.

La corte ha dato atto della irreperibilità, da molti anni, del genitore [L] [M], divorziato dalla Conte dal 2005.

Attengono ad una diversa interpretazione dei fatti, e quindi ad un riesame del merito inammissibile in questa sede, le censure riguardanti il comportamento omissivo e l'incapacità della madre di mettere il minore al

riparo dai gravi maltrattamenti - definiti addirittura torture - subiti dal minore da parte del convivente della donna.

Appare quindi immune da mende l'accertamento dello stato di abbandono, basato sull'assenza di contatti ricercati dalle ricorrenti, o da altri parenti, durante il periodo di permanenza del minore presso i servizi sociali di Gallipoli e poi in un istituto di Ostuni;

- che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
- che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;
- che all'udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;
- che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad una diversa decisione;
- che, in particolare, la parte ricorrente non è legittimata a dedurre il preteso ritardo nella nomina del curatore del minore, in assenza di eccezione di quest'ultimo per lesione del diritto di difesa;
- che resta pure irrilevante la mancata definizione del processo penale per gli episodi di maltrattamenti, invero raccapriccianti, in danno del minore K M presi in considerazione dalla Corte d'appello di Lecce-sezione per i minorenni, data la mancanza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra i due giudizi;



- che l'inesistenza di alcun rapporto affettivo tra il minore e la madre - come pure tra il minore e la nonna - è stato approfonditamente accertato e valutato dalla corte territoriale, che ha pure messo in evidenza l'assenza perfino di richieste di notizie per via telefonica da parte delle signore e durante il ricovero del piccolo presso un istituto di Ostuni;
- che il ricorso dev'essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1700,00,00, di cui € 1.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Roma, 25 Gennaio 2012

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 23 APR. 2012



Il Funzionario Giudiziario